

N. R.G. 4363/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4363/2020** promossa
da:

FALLIMENTO ALWA S.R.L. (C.F. 02767570233), rappresentato e difeso
dall'avv. dott. ASCHIERI GIORGIO e

ATTORE

contro

ISOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00233920230) rappresentata e
difesa dall'avv. dott. Haidacher Armin e dall'avv. dott. Arata
Filippo,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza
di precisazione delle conclusioni.

Per l'attrice: come da prima memoria ex art 183 co 6 cpc:



Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis relectis,

Nel merito: accertato l'abuso di dipendenza economica posto di essere da Selva S.r.l. nei confronti della fallita Alwa srl, condannarla a pagare, a favore del Fallimento Alwa srl la somma di € 452.243,98, ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

Per la convenuta:

come da comparsa DI costituzione e risposta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria domanda, deduzione e/o eccezione

In via preliminare (sulla legittimazione processuale):

- accertare e dichiarare l'invalidità della procura alle liti del Fallimento Alwa S.r.l., la nullità della costituzione in giudizio del Fallimento Alwa S.r.l. e/o comunque il difetto di legittimazione processuale del Fallimento Alwa S.r.l. e dunque l'inammissibilità della presente azione per difetto dell'autorizzazione ex art. 25 L.F.;

In via preliminare (sulla giurisdizione):

- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bolzano a decidere della presente controversia promossa dal Fallimento Alwa S.r.l. in ragione della convenzione di arbitrato presente nell'articolo 8, lett. d) del Contratto di subfornitura dd. 10.11.2003 indicato in narrativa, e per l'effetto rimettere le parti



avanti il collegio arbitrale da costituirsi ai sensi del predetto articolo;

In via preliminare, nel merito (sulla prescrizione):

- accertare e dichiarare la prescrizione degli asseriti diritti risarcitori che discendono da atti e/o comportamenti verificatisi prima del quinquennio dalla notificazione della citazione;

Nel merito, in via principale:

- rigettare tutte le domande proposte da parte del Fallimento Alwa S.r.l. nei confronti di Selva perché inammissibili e/o improcedibili e/o, comunque, infondate in fatto ed in diritto e non provate per tutti i motivi esposti in atti;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA;

Arbitrato in Italia



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

1. Con atto di citazione in riassunzione d.d. 14.12.2020, l'attore FALLIMENTO ALWA S.R.L. ha evocato in giudizio ISOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già SELVA S.R.L., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 452.243,98 a titolo di risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica ex art. 9 legge n. 192/1998.

Espone l'attore che il Tribunale di Verona, con sentenza d.d. 26.11.2020, avrebbe dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Bolzano.

Costituitasi in giudizio con comparsa d.d. 03.03.2021, ISOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha eccepito il difetto di legittimazione processuale del fallimento per mancanza dell'autorizzazione del Giudice Delegato nonché l'incompetenza del Tribunale di Bolzano in ragione dell'esistenza di una convenzione di arbitrato, ed ha, nel merito, respinto ogni addebito di responsabilità, chiedendo la reiezione della domanda attorea.

2. Innanzitutto va evidenziato che non manca l'autorizzazione del Giudice Delegato, rilasciata ai sensi dell'art. 25, primo comma, n. 6 L.F.

Il Giudice Delegato, infatti, ha approvato il programma di liquidazione ed autorizzato l'esecuzione degli atti conformi, tra cui l'odierna azione volta ad accertare l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 legge n. 192/1998 (doc. 1 parte attrice).

Non è poi necessaria un'apposita autorizzazione per la fase di



riassunzione, poiché essa "si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10652 del 13/05/2011, Rv. 618191 - 01). La fase di riassunzione è, peraltro, una mera continuazione del processo già iniziato.

L'eccezione di difetto di legittimazione va dunque disattesa.

3. Per quanto riguarda la convenzione di arbitrato, l'art. 8 lett. d) del contratto di subfornitura d.d. 10.11.2003 (doc. 7 parte attrice) statuisce: "Per qualsiasi controversia, che dovesse sorgere durante la collaborazione, le parti si impegnano ad affidare lo scioglimento della causa ad un collegio arbitrale."

In tema di arbitrato, però, "il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti" (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018, Rv. 650368 - 01).

Nel caso de quo, le parti si sono meramente impegnati ad affidare lo scioglimento della causa ad un collegio arbitrale, senza imporre l'arbitrato quale via "esclusiva".

Tale clausola contrattuale, perciò, non basta per privare il giudice ordinario della sua competenza.

Anche l'eccezione di incompetenza va pertanto rigettata.



4. Tanto stabilito, la domanda è infondata e merita di essere rigettata.

La Cassazione ha avuto modo di chiarire il concetto di abuso di dipendenza economica: "In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto; nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020, Rv. 656876 - 01).



Orbene, nel caso specifico, a prescindere da una verifica circa la sussistenza di una situazione di dipendenza economica, non è certo ravvisabile un abuso nei termini enunciati dalla Cassazione.

Secondo parte attrice i seguenti fatti avrebbero integrato l'abuso di dipendenza economica:

- la convenuta avrebbe preteso dalla fallita, come attività aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente svolte e senza aumentare il corrispettivo, la stuccatura delle fughe di tutti i mobili prodotti, attività che avrebbe comportato un aumento del costo per il personale e una diminuzione della produttività oraria dei dipendenti;
- parte attrice avrebbe dovuto apportare modifiche al ciclo della produzione per introdurre la lucidatura dei tavoli, prodotto di cui, in precedenza, si era occupata un'altra impresa;
- parte attrice si sarebbe trovata costretta a dover lucidare un assortimento di mobili troppo vario in quanto la convenuta avrebbe inviato, "a singhiozzo", pochi pezzi di mobili diversi tra loro per tipologia e colore; la varietà delle lavorazioni da eseguire su un numero esiguo di mobili avrebbe reso meno remunerativo il lavoro svolto.

La condotta della convenuta si spiega, però, alla luce della propria difficoltà economica e di certo non è qualificabile come contraria a buona fede.

Non è contestato, infatti, che l'andamento economico delle due società ha avuto un percorso parallelo.

La riduzione delle commesse della convenuta all'attrice è conseguenza



di un forte calo del fatturato di Selva e di certo l'affidamento di lavori precedentemente svolti da altra impresa non può essere considerato comportamento contrario a buona fede.

Anche lo svolgimento di ulteriori lavori senza aumento di corrispettivo, in questa particolare situazione, non è riconducibile a fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale. ISOLA non ha fatto altro che lottare per la sua sopravvivenza, ha fatto domanda per essere ammessa al concordato in bianco (doc. n. 10 convenuta), ormai è in liquidazione, e da lì è chiaro che una società cerca di risparmiare sulle catene di fornitura, o comunque di perfezionare il ciclo produttivo, riducendo il fatturato con il partner commerciale, o chiedendogli sforzi aggiuntivi. La lotta per la sopravvivenza di una società commerciale consiste nel richiedere a tutti i creditori dei sacrifici, senza che un tanto possa essere considerato tale comportamento contrario ai principi di buona fede.

Notoriamente, poi, in Italia vi è un mercato di mobilio e di lavorazione dello stesso molto vivace, per cui è anche difficile creare una situazione di abuso di dipendenza economica da cui fosse impossibile liberarsi, per cui le scelte di tutte le parti devono ritenersi liberamente prese, peraltro al momento della costituzione della società, in assenza di dipendenza. Quindi, se parte attrice deduce che essa dipendeva da Selva dato che di fatto Selva aveva affittato l'azienda ad ALVA e che Alva senza il consenso di Selva non poteva acquisire nuovi clienti, allora si deduce di fatto che Alva era una controllata diretta di Selva. In tal caso la dipendenza



economica era cercata e voluta sin dall'inizio del rapporto da entrambe le parti, con la particolarità che Alwa faceva di fatto parte del gruppo Selva: simul stabunt, simul cadent. Se fallisce la capogruppo e ciò trascina le controllate, allora non ha senso di parlare di abuso di posizione dominante, se la società Alwa era stata costituita unicamente allo scopo di servire a Selva, per cui la totale dipendenza costituiva elemento genetico della società. Il fallimento di ALWA è dovuto all'andamento negativo del mercato di Selva, e non dall'abuso della posizione di Selva. Infatti, si legge nell'atto introduttivo (e emerge dai documenti dimessi da entrambe le parti) che "Alwa era stata costituita su proposta della stessa Selva, in vista della realizzazione del capannone e degli impianti, nel Comune di Isola Rizza, da destinare alla lucidatura dei mobili. ... Tale contratto riveste un'importanza cruciale nella vertenza odierna, in quanto Alwa era stata costituita pochi mesi prima proprio al fine di affittare l'azienda di Selva. ... La neocostituita Alwa S.r.l. non si dotava di un ufficio amministrativo, in quanto la tenuta della contabilità veniva di fatto svolta dalla committente, ...". Siccome anche la società Piesse srl - locatrice degli immobili faceva parte del gruppo Selva, Alwa pare essere stata null'altro che una controllata di fatto che è finita in brutte acque assieme alla capogruppo. Alwa è stata creata per servire esclusivamente Selva, per cui ha poco senso parlare di abuso di dipendenza economica a distanza di 20 anni dalla costituzione di Alwa, dato che la normativa in esame cerca di evitare situazioni di



dipendenza per via di disequilibri di forze tra due imprese. La presente situazione si prospetta, però, diversamente.

Se una società viene costituita per il preciso scopo di servire un'unica società, allora è naturale che i problemi economici della capogruppo si ripercuotono direttamente sulla controllata, senza che un tanto possa essere considerato condotta abusiva. Se bisogna indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato, va sottolineato che in un mercato assolutamente libero e concorrenziale Alwa per libera scelta è stata costituita per fornire un'unica società.

L'unico fatto modificativo dei rapporti dedotto dall'attrice erano le lavorazioni extra asseritamente richieste dalla Selva, ma senza descriverne l'effettiva portata sul fatturato, senza descrivere l'effettiva incidenza sui processi lavorativi, quindi senza descrizione precisa del danno, per cui risulta difficile non solo individuare il danno, ma anche il nesso causale tra quanto dedotto e dissesto economico. Da pag. 9 dell'atto introduttivo si evince che a un certo punto Alwa fosse costretta a dover procedere a lavori extra (lucidatura di tavoli) e, in sostanza, tale richiesta comporterebbe che tutto il passivo sarebbe da imputare a Selva (ora Isola). Tale descrizione di danno e del nesso causale è eccessivamente vaga per essere presa in considerazione.

A tal proposito è bene sottolineare che è tesi di Alwa (pag. 9, fondo) che l'impossibilità di reperire altra committenza derivava



proprio dalla contrazione di fatturato creata ed imposta da Selva. Ma è documentato per tabulas (cfr. bilanci), che la stessa Selva ha subito un drastico calo di fatturato, che quindi non ha "imposto" una riduzione del fatturato ad Alwa, ma a sua volta era vittima dell'andamento del proprio mercato di riferimento. Non ha quindi "abusato" di una propria posizione, ma sono venuti meno gli ordini, fatto che aveva conseguenze dirette sui subfornitori senza che ciò possa essere considerato abuso di posizione, ossia condotta contraria a lealtà e buona fede.

Ne deriva la reiezione della domanda attorea.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

FALLIMENTO ALWA S.R.L. va dunque condannato alla rifusione in favore di ISOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE delle spese del giudizio, da quantificarsi nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore: da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con riduzione del 50% per la fase istruttoria stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi euro 16.429,50, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta

la domanda di parte attrice;

condanna



FALLIMENTO ALWA S.R.L. a rifondere a ISOLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE le
spese del presente giudizio che liquida in euro 16.429,50, oltre 15%
per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.

Bolzano, 21/04/2022

Il Giudice

dott. Werner Mussner

Arbitrato in Italia

